



Ordinanza del DFI concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT-DFI)

Modifica del 29 maggio 2017

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria,

visto l'articolo 111 capoverso 1 lettere a e c dell'ordinanza del 18 novembre 2015¹ concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi,

ordina:

I

Gli allegati 1 e 3 dell'ordinanza del DFI del 18 novembre 2015² concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi sono modificati secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 31 maggio 2017³.

29 maggio 2017

Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria:

Hans Wyss

¹ RS **916.443.10**

² RS **916.443.106**

³ Pubblicazione urgente dal 30 maggio 2017 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

Allegato 1
(art. 1)

Atti normativi determinanti dell'UE sulle condizioni di importazione e transito armonizzate

N. 7, 24 e 64

Atto normativo di base UE	Titolo e data di pubblicazione dell'atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
7. Decisione 93/195/CEE	Decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea, GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/862, GU L 128 del 19.5.2017, pag. 55.
24. Decisione 2004/211/CE	Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE, GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/862, GU L 128 del 19.5.2017, pag. 55.
64. Regolamento (UE) n. 142/2011	Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/786, GU L 119 del 9.5.2017, pag. 1.

Allegato 3
(art. 3)

Prodotti animali che comportano rischi più elevati di epizoozie e per l'igiene delle derrate alimentari

N. 1 nota a piè di pagina

I prodotti animali che comportano rischi più elevati di epizoozie o per l'igiene delle derrate alimentari secondo l'articolo 8 capoverso 1 lettera a OITE-PT sono prodotti per i quali è indispensabile uno dei seguenti documenti di accompagnamento:

1. Certificato per la spedizione / il transito di alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta o di sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione di animali da pelliccia secondo l'allegato XV capoverso 3 (D) del regolamento (UE) n. 142/2011⁴.

⁴ Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2017/786, GU L 119 del 9.5.2017, pag. 1.

